



Le notizie sotto il riflettore... in breve

Correttivi: incontro tecnico su parte economica



Nel corso della mattinata del 17 ottobre si è tenuto il previsto incontro finalizzato a proseguire la disamina della ipotesi con le quali, laddove venissero individuate le necessarie risorse, poter inserire nello schema dei c.d. Correttivi - attualmente al vaglio delle competenti Commissioni Parlamentari e degli altri enti, tra i quali

la Conferenza Stato Regioni ed il Consiglio di Stato, deputati a valutarne la compatibilità normativa e finanziaria - nuove modifiche all'assetto ordinamentale.

La delegazione dell'Amministrazione, presieduta dal responsabile della Struttura di Missione Dr. Iannicari, ha inizialmente chiarito che, allo stato dell'arte, non ci sono certezze se e quanto si potrà reperire come somme aggiuntive. Pertanto tutte le misure ulteriori rispetto a quelle contenute nel testo licenziato dal Governo alla fine di settembre che comportano un impegno di spesa non possono che essere considerate come una bozza di lavoro subordinata ad un ineludibile ulteriore stanziamento a copertura dei nuovi costi.

È stato anche spiegato che il contenitore normativo all'interno del quale potrebbero essere inseriti gli appostamenti integrativi è il decreto legge sulla riorganizzazione dei ministeri, che dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 21 novembre. E che quindi, dovendo questo provvedimento ancora passare al vaglio dei due diversi rami del Parlamento, si impongono ritmi serrati di discussione. Entro la prossima settimana dovrà pertanto essere approntata una articolata piattaforma progettuale che possa essere rimodulata in ragione delle disponibilità sulle quali poter contare. Detto in altri termini, considerata l'incertezza sulla possibilità di reperire nuovi stanziamenti e l'ammontare degli stessi, ci è stato fatto intendere che era opportuno immaginare una numero contenuto di proposte da qualificarsi come prioritarie, affiancate da altre ipotesi che potrebbero, laddove le disponibilità lo consentissero, di entrare nel paniere degli emendamenti al testo dei correttivi.

Da ultimo, ma non certo meno rilevante per le possibili conseguenze, è stato ricordato come ognuna delle proposte

FLASH nr. 42 – 2019

- Correttivi: incontro tecnico su parte economica
- Manovra: Sindacati e Rappresentanze Sicurezza e Difesa, 'pronti a mobilitazione'
- Sovrapposizione fra permessi 104 e ferie programmate
- Congedo straordinario per gravi motivi
- Il danno causato dalle ore di lavoro eccessive è risarcibile anche se il lavoratore abbia consentito allo straordinario
- Pensioni e riscatto laurea, i chiarimenti dell'INPS

elaborate dovrà essere valutata ed approvata in sede di tavolo interforze nell'ottica del principio dell'equi ordinazione.

Poste queste premesse procedurali, e chiarito che nella migliore delle prospettive si potrà contare in nuovi fondi stimabili intorno ai 15 – 18 milioni di euro per la sola Polizia di Stato, sono poi state illustrate le proiezioni dei costi per ciascuna delle richieste formulate nel corso del precedente incontro.

Prima delle quali la riduzione della permanenza di un anno per la promozione da Vice Ispettore alla qualifica di Ispettore, che comporterebbe oneri riflessi pari a circa 5 milioni di euro. Ovvero la stessa spesa richiesta per ridurre di un ulteriore anno la permanenza per la promozione ad Ispettore Capo (già diminuita a 6 anni per effetto dello schema del riordino, che diventerebbe quindi di 5) e per tutte le altre qualifiche del ruolo degli ispettori a salire.

Ciò comporterà, per coloro che hanno già maturato la qualifica apicale avendo rispettato le vecchie permanenze, l'aumento di un terzo delle varie una tantum per i Coordinatori di tutti i ruoli quale compensazione per non aver potuto beneficiare delle riduzioni di permanenza, che assorbirebbero complessivi 3 milioni e mezzo di euro.

Per quel che concerne i concorsi interni straordinari da Ispettore Superiore sono state esposte due diverse opzioni: 1) due concorsi da 800 posti ciascuno da bandire nel 2024 e nel 2025; 2) in alternativa 2 concorsi da 1000 posti ciascuno da bandire nel 2026 e 2027. Gli oneri derivanti dovrebbero attestarsi intorno ai 5 milioni di euro.

Infine, è stato confermato che per la retrodatazione giuridica alla qualifica di Commissario Capo per tutti gli odierni 1364 Funzionari del Ruolo ad Esaurimento occorrono 4,7 milioni di euro, mentre per applicare la riduzione di permanenza ai vincitori del concorso da 436 posti da Vice commissario R.E., attualmente in fase di scrutinio, supponendo di fissare l'anzianità utile per la promozione a Commissario Capo dopo 2 anni e tre mesi dalla fine del corso, servirebbero circa 1,8 milioni di euro.

La Struttura di Missione, rammentando che la riunione verteva solo ed esclusivamente sulle parti con rilevanza economica rinviando quelle di natura normativa ad un confronto successivo, ha poi invitato le delegazioni sindacali presenti ad esprimere la propria posizione sulle misure che comportano ricadute economiche, che per quanto premesso hanno carattere di priorità.

Il Siulp, pur comprendendo le metodologie proposte dall'Amministrazione e ringraziando il gruppo di lavoro per l'impegno profuso, dichiarava la propria contrarietà al metodo seguito sino a quel momento (con particolare riferimento al fatto che non era stata fornita la documentazione circa le ipotesi avanzate), e contestava anche il merito in quanto rimarcava la necessità di presentare tutte le criticità che nei correttivi dovevano trovare soluzione per poi comprendere quanta attenzione e disponibilità effettiva vi fosse da parte della compagine governativa per i poliziotti in relazione agli effettivi ulteriori stanziamenti.

Parimenti, nel sottolineare che anche le questioni di tipo ordinamentale potevano avere la necessità di una, seppur minima, copertura economica per cui il rimando ad un momento successivo della discussione su questi punti necessitava comunque di una ipotesi di copertura economica (retrodatazione del nono corso Vice Ispettori, percorso per i colleghi del 7°, 8° e 8° bis vice Ispettori, decorrenza dei concorsi per Sov.ti Tecnici e V. Ispettori ordinari, prolungamento dell'età ordinamentale, anche se su richiesta degli interessati, degli appartenenti all'area dirigenziale), individuava in premessa alcune priorità inderogabili: il massimo sforzo per favorire il quanto più rapido accesso alle qualifiche superiori del ruolo degli Ispettori (considerata l'attuale età anagrafica dei Colleghi interessati e il fatto che nei prossimi anni il ruolo sarà completamente acefalo atteso che non vi saranno Ispettori Capo con la richiesta anzianità da promuovere ad Ispettore Superiore e quindi a Sostituto Commissario) che non consentirà il corretto funzionamento dell'Amministrazione, nonché il giusto riconoscimento alla professionalità dei Funzionari del Ruolo ad esaurimento.

Nello specifico è stata considerata pregiudiziale ed imprescindibile la previsione dei concorsi interni per accedere alla qualifica di Ispettore Superiore, con procedure semplificate, ovvero meccanismi di decurtazione dei tempi di permanenza che consenta agli Ispettori Capo di conseguire la qualifica superiore molto prima del termine temporale previsto dal riordino. Da un lato perché, senza questo tipo di intervento, tra pochi anni gli organici delle qualifiche superiori sarebbero praticamente azzerati, compromettendo la stessa funzionalità dell'Amministrazione. Dall'altro perché questo è l'unico strumento per restituire un minimo di gratificazione, professionale e retributivo - previdenziale, a quanti hanno pagato il prezzo di una infausta stagione nel corso della quale le aspettative di carriera sono state sterilizzate dalla mancata indizione di concorsi. Con due punti fermi: la possibilità di concorrere per la qualifica di Ispettore Superiore evitando di dover assistere ad odiosi ed inaccettabili scavalcamenti quali quelli verificatisi in quasi tutte le altre procedure concorsuali previste dal Riordino, dando precedenza agli Ispettori Capo.

In secondo luogo dovranno essere offerte ai già frequentatori del 7° ed 8° (e 8° bis) Corso di formazione da Vice Ispettore, ivi compresi i non vincitori del precedente concorso interno per il passaggio di qualifica, opportunità tali da riconoscere la specificità del loro percorso formativo sia per raggiungere la qualifica di Ispettore Superiore sia per vedersi riconosciuta la validità della laurea conseguita durante il corso (scienze dell'investigazione) ai fini del concorso per l'accesso alla qualifica di Vice Commissario.

Dovrà poi essere garantita, soprattutto ai fini di una giusta salvaguardia previdenziale, la decorrenza giuridica retroattiva a tutti i Funzionari R.E., con attribuzione della qualifica di Commissario Capo uguale per ciascuno dei cinque successivi cicli. Analogamente dovrà essere immaginata una pari riduzione della permanenza per la maturazione della qualifica di Commissario Capo anche per quanti risulteranno vincitori del concorso interno a 436 posti in fase di scrutinio. Con la previsione, laddove le disponibilità dovessero consentirlo per effetto del pensionamento dei Colleghi del primo concorso, di ulteriori procedure concorsuali, almeno nella fase transitoria, attraverso lo scorrimento della graduatoria che verrà stilata.

È stato poi chiesto di conoscere se erano state valutate le ricadute determinate da un eventuale allungamento di due anni dell'età pensionabile, ovviamente su base volontaria, e senza pregiudizio delle attuali prerogative previdenziali, del personale dell'area Dirigenziale. Orbene, come da sempre il Siulp sostiene, sebbene sulla base di una prima stima approssimativa, è stato confermato che l'ipotetica protrazione biennale non solo non comporterebbe oneri aggiuntivi, ma consentirebbe addirittura risparmi di spesa. Una constatazione che il Siulp non mancherà di rappresentare nelle competenti sedi, ritenendo questa un'occasione irripetibile di accrescimento del montante previdenziale e, non per ultimo, anche per le implicazioni in termini di carriera che ciò potrebbe generare.

Altro elemento posto all'attenzione del confronto ha riguardato la questione delle assunzioni nella qualifica di Agente. Nello specifico, partendo dalla constatazione che è stata accolta la richiesta del SIULP, seppur non in toto (avevamo rivendicato l'aumento di almeno 5000 unità per cristallizzare un organico al pari con l'Arma dei Carabinieri, al netto del numero dei Colleghi del Corpo Forestale dello Stato, cioè di 111.000 unità complessive) di un aumento di organico pari a 1600 unità circa, il SIULP ha rivendicato una norma che consenta lo scorrimento della graduatoria sia per il concorso dei 1851 Agenti, relativamente a quelli esclusi per difetto dei nuovi requisiti soggettivi (anche alla luce delle sentenze che si stanno registrando) e ai giovani VFP restati fuori graduatoria, nonché per il recupero dei posti tagliati al ruolo Ispettori al fine di garantire un aumento di 300 unità per gli Ispettori tecnici.

È stata, altresì, rappresentata l'esigenza di accelerare le procedure di assunzione dei Funzionari Tecnici Psicologi, in modo da poter mettere quanto prima a regime l'assetto dell'istituendo Servizio Centrale, e di favorire una quanto più capillare diffusione sul territorio

di queste figure professionali, che nelle sedi dove già oggi sono presenti si sono rivelate essere un prezioso ausilio per aver offerto ai colleghi una importante occasione di sostegno.

Dobbiamo purtroppo prendere atto di come, una volta ancora, c'è stato chi, cercando di accreditarsi come unico paladino disposto a sostenere le rivendicazioni di talune categorie, si è lasciato andare ad antipatici teatrini nella speranza, considerato che ci troviamo nel mese di ottobre, di poter captare qualche consenso di qualche Collega di queste articolazioni.

Ci limitiamo a respingere con sdegno questi inqualificabili metodi.

Soprattutto perché costoro hanno parlato di temi ordinamentali puri (quali la riserva di posti interni nei concorsi da Vice Ispettore Tecnico - il cui organico, è bene ricordarlo, grazie ai correttivi aumenterà di 600 posti, peraltro, ad oggi, sottratti dalla consistenza degli Ispettori del ruolo ordinario) e delle mansioni del personale dei Ruoli Tecnici - che nello schema dei correttivi risultano essere state effettivamente disciplinate con una formula decisamente ambigua.

Ben sapendo che questa riunione doveva essere dedicata esclusivamente alla trattazione di tematiche aventi riflessi economici, stante l'urgenza di valutarne la compatibilità con le dotazioni aggiuntive, rinviando, invece, a successivi incontri la discussione di modifiche ordinamentali che non necessitano di appostamenti finanziari.

Evidentemente c'è chi ancora, invece che avere un approccio improntato alla responsabilità che deriva dal ruolo di rappresentanza, preferisce inoculare nei social network e nelle chat velenose speculazioni per cercare di capitalizzare in termini di consenso il comprensibile malumore dei colleghi. C'è insomma chi striscia perché pensa che così non inciamperà. È c'è chi, come il SIULP, preferisce continuare a camminare. E a testa alta.

In tale ottica, concludendo il proprio intervento, il SIULP ha sottolineato come, se non ci sarà un'adeguata copertura economica per risolvere le problematiche evidenziate, non esiterà a scendere in piazza per difendere i diritti dei Colleghi e le loro legittime aspirazioni.



Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

FINANZIAMENTI FLASH

- CESSIONE DEL QUINTO
- PRESTITO CON DELEGA
- PRESTITI PERSONALI
- PRESTITI PENSIONATI

IN CONVENZIONE
CON IL SIULP

DIREZIONE GENERALE ROMA
Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146
+ Fax. 06 86290637 • info@eurocqs.it

PRESENTI IN TUTTA ITALIA

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

 **EUROCQS**
GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA

Manovra: Sindacati e Rappresentanze Sicurezza e Difesa, 'pronti a mobilitazione'



Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Gli Stati Generali dei Sindacati e delle Rappresentanze dei Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, riunitisi in assemblea generale per confrontarsi prima del programmato incontro con il presidente del consiglio Giuseppe Conte, hanno manifestato la inderogabile necessità che al personale di detti Comparti sia prestata la necessaria attenzione da parte del governo e del parlamento e che nella legge di bilancio siano postate risorse finanziarie adeguate per valorizzare il quotidiano lavoro degli oltre 450 mila uomini e donne in uniforme". E' quanto si legge in una nota all'esito degli Stati Generali dei Sindacati e delle Rappresentanze dei Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico nella quale vengono avanzate richieste al governo e i sindacati e le rappresentanze si dicono pronti "mobilitazione".

"Alla Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico sono delegate funzioni indispensabili che garantiscono la vita democratica del Paese e lo sviluppo civile ed economico; chi è chiamato a prestare il proprio servizio in favore della nostra società, deve essere posto nelle condizioni di poterlo fare con efficienza ed efficacia - continuano sindacati e rappresentanze - Per questo le dotazioni e mezzi devono rispondere a requisiti di funzionalità e modernità che non possono sottostare alle rigide regole dei vincoli di bilancio. Si ritengono altresì inderogabili nuovi adeguati strumenti normativi e procedurali e appropriate regole di ingaggio che tutelino gli operatori in maniera idonea alla mission istituzionale affidatagli, poiché essi non sono solo servitori, ma anche rappresentanti dello Stato. Oggi purtroppo non sempre è così".

"Tropo spesso, ambienti del nostro Paese a cui garantiamo la sicurezza e la difesa ci avversano e, purtroppo, in alcune circostanze, anche inconsiamente, generano preoccupazioni e difficoltà agli operatori - si sottolinea al termine degli Stati Generali dei Sindacati e delle Rappresentanze dei Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico - Detto clima genera apprensione e inficia gli sforzi per garantire adeguati livelli di sicurezza sia per i cittadini che per gli operatori, considerate le gratuite strumentalizzazioni mediatiche che comportano ripercussioni sull'efficacia del servizio e sull'incolumità degli operatori".

"Per tali motivi è necessaria un'azione legislativa finalizzata alla tutela di chi rappresenta lo Stato perché, in democrazia, quando lo Stato viene attaccato, nell'interesse della tutela e della sicurezza di tutti i cittadini, ha il dovere, prima ancora che il diritto, di difendersi", continuano sindacati e rappresentanze.

"La tutela degli operatori appartenenti ai comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico non può prescindere da una piena sindacalizzazione di tutti i diversi ambiti - si osserva al termine degli Stati Generali dei Sindacati e delle Rappresentanze dei Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico - al fine di consentire una rinnovata e moderna forma di rappresentanza, che non sia distonica tra i diversi comparti, assicurando così a tutti gli uomini in uniforme la possibilità di rappresentare le proprie istanze e tutelare i legittimi interessi di fronte a chi ha la responsabilità gestionale e politica".

"È fondamentale, pertanto, comprendere quale sia l'attenzione che Governo e Parlamento vorranno dedicare ai comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico e quali strumenti normativi intendano attivare per ridare piena dignità professionale a tutti gli uomini e le donne in uniforme - aggiungono sindacati e rappresentanze - Dalla legge di Bilancio ci aspettiamo riscontri concreti rispetto agli impegni pubblici assunti dal consiglio dei ministri riguardo alle risorse necessarie per terminare l'iter legislativo del riordino delle carriere e delle funzioni".

"Si ritiene, altresì, prioritario per gli uomini e le donne in uniforme che un'attenta politica dei redditi non possa derogare al rinnovo contrattuale 2019/2021 oltre i necessari profili di specificità dello stesso, nel rispetto dei principi di equiordinazione tra i comparti e per la

parità del trattamento retributivo e previdenziale dei Vigili del Fuoco - continuano sindacati e rappresentanze - al fine di sviluppare un percorso che porti a recuperare i dieci anni di blocchi contrattuali e a valorizzare le indennità connesse all'atipicità dei servizi dei poliziotti, militari e vigili del fuoco che operano sempre in emergenza e in teatri operativi complessi e imprevedibili”.

“I prossimi giorni saranno pertanto molto importanti per comprendere quale valore strategico il Governo riconosce alla Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, considerato tra l'altro il riconoscimento e l'unanime consenso che proviene dall'intero Paese - si conclude al termine dell'assemblea - Diversamente, l'unica strada che i sindacati e le rappresentanze dei Comparti Sicurezza, Difesa, Soccorso Pubblico potranno percorrere, per tutelare i propri interessi professionali, la sicurezza dei cittadini e l'intera categoria, è quella del conflitto e della mobilitazione”.

Sovrapposizione fra permessi 104 e ferie programmate

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello numero 20 del 2016 in risposta ad un quesito formulato da una organizzazione sindacale, ha precisato come è regolato il caso in cui i permessi della 104 si sovrappongono alle ferie programmate.

Il quesito chiedeva di conoscere l'esatta interpretazione dell'articolo 33, comma 3 della legge 104 del 1992 nella parte in cui è previsto che il lavoratore può fruire di 3 giorni di permesso per assistere un congiunto disabile. Si chiedeva se il datore di lavoro potesse negare la fruizione dei permessi nel periodo di ferie programmate in caso di fermo produttivo (chiusura stabilimento) .

La risposta del ministero fa chiarezza in materia distinguendo i due istituti: i permessi della legge 104 tutelano i diritti fondamentali della persona disabile che ha bisogno di un'assistenza morale e materiale mentre l'istituto delle ferie, garantito dall'articolo 36 della Costituzione, ha il fine di permettere al lavoratore di recuperare energie ed ha carattere ricreativo, personale e familiare.

Fatta la distinzione, il Ministero chiarisce che, tenendo proprio conto delle diverse finalità dei due istituti, qualora capiti che l'assistenza ad un familiare disabile sia necessaria durante le ferie programmate per fermo produttivo, la fruizione dei permessi della legge 104 sospendono il godimento delle ferie comportando la necessità di collocare le ferie non godute in un periodo differente, previo accordo con il datore di lavoro (così come accade quando sopravviene malattie durante la fruizione delle ferie).

**servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro**



Congedo straordinario per gravi motivi

Ci sono stati richiesti chiarimenti a proposito del Congedo straordinario per gravi motivi.

Si tratta di un istituto di natura residuale e discrezionale, nel senso che ai fini della sua concessione l'Ufficio è tenuto a operare una valutazione nel merito dell'istanza del dipendente, contemperando le esigenze poste a fondamento della richiesta con quelle di servizio. In proposito va rilevato che, come previsto dall'articolo 37 del DPR nr. 3/1957, detto congedo è concesso "in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio" al quale, dunque, spetta una preventiva valutazione di merito. Circa la natura dei gravi motivi, questi comprendono tutte le ipotizzabili, rilevanti ragioni soggette, beninteso, al sindacato e all'apprezzamento dell'Amministrazione che impediscono al dipendente la prestazione del servizio.

La circolare 333-A/9807.F.4 del 30 marzo 1999, esplicita, a titolo meramente esemplificativo, alcuni parametri di riferimento per la valutazione delle istanze:

- la valutazione va effettuata tenendo conto non solo delle necessità del dipendente, ma anche delle esigenze di servizio;
- la motivazione addotta deve essere precisa e circostanziata in ordine all'effettiva gravità della situazione per cui si richiede il congedo;
- occorre considerare, nella valutazione, una serie di circostanze concorrenti e che caratterizzano le varie situazioni rinvenibili nella pratica applicazione come ad es. la congruità del congedo richiesto rispetto alla motivazione; la composizione del nucleo familiare del richiedente, l'esistenza di parentela nella sede di servizio, e così via.

La circolare Ministeriale nr. 333/800/9817.B del 15 aprile 1986 indica ulteriori criteri ai quali occorre attenersi per la concessione del congedo straordinario:

- a) per decesso del coniuge, di figli, dei genitori, dei suoceri, dei fratelli e sorelle, dei cognati, giorni otto se nell'ambito della regione di servizio; giorni 10 se fuori della regione di servizio;
- b) per grave pericolo di vita degli stessi famigliari di cui alle precedente lettera, giorni 4 se nell'ambito della regione di servizio; giorni 6 se fuori della regione di servizio;
- c) per assistere il coniuge, i figli, i genitori qualora non sia possibile provvedere altrimenti e venga prodotta documentata richiesta, per il numero dei giorni richiesti dall'interessato;
- d) per altri gravi e documentati motivi che impediscano di prestare servizio, il dipendente può chiedere il numero dei giorni strettamente necessario, fermo restando il limite massimo complessivo.

I termini indicati devono intendersi sempre come limite massimo all'interno del quale il periodo da concedere deve essere discrezionalmente stabilito dall'Amministrazione in base alle reali esigenze del dipendente. Poiché tale valutazione è strettamente correlata alla peculiarità della fattispecie concreta, è indispensabile allegare all'istanza una esauriente documentazione.

L'eventuale accoglimento potrà essere anche parziale, purché debitamente e adeguatamente motivato.

Ai fini dell'individuazione dei gradi di parentela e affinità, ricordiamo che la parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite quindi legate da un vincolo di consanguineità.

Sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitore-figlio).

Sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l'una dall'altra (fratelli o cugini). Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza calcolare il capostipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all'altro parente.

La legge (salvo che per alcuni effetti determinati) non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado.

Ricordiamo infine che i coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini.

Durante il periodo di congedo straordinario per gravi motivi spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 40, primo comma, del DPR 3/1957. Col contratto di lavoro relativo al secondo quadriennio normativo, recepito e reso esecutivo dal DPR 16 marzo 1999 nr. 254 è stato introdotto il diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di congedo straordinario per gravi motivi per il personale inviato in missione collettiva all'estero.

In relazione alla documentazione da allegare per l'istruttoria e la valutazione dell'istanza, occorre ricordare che dal 1° gennaio 2012, le Pubbliche amministrazioni non possono più richiedere ai cittadini la presentazione di documenti detenuti da altre Pubbliche amministrazioni.

L'eventuale certificazione dovrà essere acquisita direttamente dalle amministrazioni certificanti o, in alternativa, potrà essere richiesta la produzione solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà al cittadino.

La novità è stata introdotta dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

In particolare, la nuova normativa dispone che: "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445".

Il danno causato dalle ore di lavoro eccessive è risarcibile anche se il lavoratore abbia consentito allo straordinario

Lo svolgimento del lavoro in violazione dei limiti di orario e di riposo settimanale, se sconfinata nell'abnormità fa scattare il risarcimento dei danni psicofisici patiti dal dipendente depresso davanti al computer al lavoro, anche se in qualche modo egli abbia acconsentito allo straordinario.

Si tratta di un principio che è stato coniato dalla Sezione Lavoro della Cassazione con l'ordinanza n. 12540 del 10 maggio 2019, con riferimento specifico al dipendente di una Spa addetto alla vigilanza.

La vicenda, che ha portato all'elaborazione del criterio, è stata quella del dipendente il quale, pur avendo lavorato per alcuni anni per un monte ore molto al di sopra di quelle pattuite con il CCNL Istituti di Vigilanza Privata, non aveva percepito l'esatta retribuzione, né recuperato il riposo settimanale.

Il succo dell'elaborazione giurisprudenziale è, dunque, il seguente.

Il lavoro che supera di gran lunga i limiti di legge e del contratto collettivo, protraendosi per anni, provoca un danno da usura psico-fisica distinto da quello biologico, addirittura presunto nell'an siccome è lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost.

Dunque, nel caso in cui il lavoratore chieda egli stesso di effettuare ulteriori ore di straordinario non previste contrattualmente, tale manifestazione di volontà non va ad incidere sulla produzione del danno, in quanto sussiste in ogni caso un generale obbligo del datore di tutelare l'integrità psicofisica e la personalità morale del lavoratore (art. 2087 c.c.).

Il principio scolpito dalla Sezione Lavoro richiama il vincolo normativo dato dall'art. 2087 codice civile, in ordine alla tutela delle condizioni di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Pensioni e riscatto laurea, i chiarimenti dell'INPS



Con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019 l'INPS fornisce indicazioni per l'applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo. Il documento illustra inoltre la facoltà, per i fondi di solidarietà, di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all'accesso ai fondi di solidarietà.

Il Decreto fiscale (pace contributiva) emanato dal governo ha stabilito che aumentano da 5 a 10 gli anni per la rateizzazione dell'onere da sostenere. Di conseguenza il numero massimo delle rate mensili passa da 60 a 120, per un importo minimo di 30 euro. L'art. 20 ha introdotto, per il riscatto della laurea, una nuova modalità di calcolo più vantaggiosa per la determinazione dell'onere da versare per il relativo riscatto in favore dei laureati dopo il primo gennaio 1996. Un'opzione che riguardava inizialmente solo i giovani laureati entro il 45esimo anno di età, ma il limite del vincolo anagrafico è stato eliminato da un emendamento.

Per quel che concerne il beneficio del riscatto di periodi non coperti da contribuzione, possono accedervi i soggetti privi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, che non siano già titolari di pensione.

Condizione per l'esercizio della facoltà di riscatto è l'iscrizione dell'interessato a uno dei seguenti regimi previdenziali:

- all'assicurazione generale obbligatoria (Ago) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti;
- alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- alla gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335

Tale condizione s'intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima. Il periodo scoperto di contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi e, ovviamente, deve essere di epoca successiva al 31 dicembre 1995 e compreso tra la data del primo e dell'ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate. L'onere da sostenere per il riscatto è determinato con il meccanismo del calcolo a "percentuale" previsto dall'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, applicando l'aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto.

Per quanto riguarda il riscatto dei periodi di studio universitario che si collocano nel sistema contributivo, ossia dopo la data dell'1 gennaio 1996, viene introdotto un nuovo meccanismo di calcolo per determinare l'onere da versare all'Inps che consente di riscattare il percorso di studio universitario in relazione al minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda (che per quest'anno è pari a 15.878 euro); all'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (che è pari al 33%). Si tratta comunque di una modalità di calcolo agevolata alternativa a quella prevista dalla vigente legge. Infatti, i soggetti interessati possono richiedere che l'onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a quanto già statuito nel comma 5-quater dell'art. 2 del D.Lgs n. 184/1997 (introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019) o al comma 5 5 del medesimo articolo.

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

FINANZIAMENTI FLASH

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

IN CONVENZIONE
CON IL **SIULP**

RATA	NETTO RICAVO	TAEG
314,00	30.085,28	4,75
210,00	20.035,15	4,85
127,00	12.062,07	4,95

**CESSIONE DEL QUINTO
PRESTITO CON DELEGA
PRESTITI PERSONALI
PRESTITI PENSIONATI**



PRESENTI IN TUTTA ITALIA

Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questa offerta e dimostrare di essere un iscritto Siulp.

DIREZIONE GENERALE ROMA
Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146
• Fax: 06 58080637 • info@eurocqs.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

Eurocqs S.p.A. - sede legale in Via S. Felice 12, 00146 Roma, tel. fax P.M. n. 06/58080637, telex n. 317 del Ministero delle Attività Produttive - iscritta al Registro Imprese di Roma n. 00154010001, capitale sociale Euro 2.000.000,00 interamente versato, società appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca - società a partecipazione paritetica e controllata di Banco Mediocredito S.p.A. - Mediobanca controllata con controllo preminente. Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Finanziamenti Europei di Base del Credito di Consumo" e alla scheda informativa pubblicata sul sito www.eurocqs.it del controllo per la riduzione del consumo. Eurocqs S.p.A. eroga finanziamenti e, nel collegamento di questi prestiti presso la banca apre anche il conto di distribuzione di altre banche che interessano il cliente. Il presente sito, con i suoi contenuti e con i suoi rapporti contrattuali e relativi, è destinato alla conclusione degli acquisti necessari alla promozione del finanziamento.

